











ORDINI
PROVISIONI
E DICHIARATIONI
INTORNO
Alle ſete, lauori, & vſo di eſſe

Coſi nell'opera bianca, come nella tinta, e Drapperie,

Et altri particolari al detto eſſercitio appartenenti.

Riformate, ſtabilite, & accommodate per benifitio della città di BOLOGNA

Dalla Santità di N. S. Papa Siſto Quinto di ſuo moto proprio.

Publicate in BOLOGNA alli 20. & reiterate alli 21. di Nouembre M D LXXXIX.



IN BOLOGNA, Per Vittorio Benacci. 1589.



L Santissimo, e beatissimo Signor nostro Papa Sisto Quinto à memoria perpetua della cosa, per lo debito della sua gagliarda cura verso le cose della santa sede apostolica, volẽdo estendere la prõtezza dell'animo suo à quelle opere, per le quali al salutifero gouerno, & tranquillo stato di ciascheduna città, alla Sãtità sua, & alla santa sede apostolica soggette, & in particolare della magnifica, e nobile città di Bologna, viene debitamẽte proueduto, nõ lascia di prestare fauoreuolmente l'aiuto del suo pastorale vffitio, si come piu ispediente nel nome del Signore Iddio essere si conosce.

Num. 1

Proemio.

1 Hauendo adunque inteso, che nella predetta città di Bologna lo essercitio dell'arte della seta, & il suo retto gouerno, e conseruatione, apportano alla detta città grandissima vtilità, riputatione, & honoreuole occasione di commertio, e questo per la singolare industria de quelli, che iui lauorano le sete per rispetto d'alcune particolari commodità per tale essercitio, di cui è dotata la detta città molto piu felicemente, che le altre città di tutto lo vniuerso.

E quindi auuiene, che sommamente hauere à cuore si deue il tenere modo, che quanto prima si proueda di opportuno, & efficace rimedio alle fraudi, & à gli abusi, quali in tale essercitio commettere si possono.

Di moto proprio, e con la pienezza della potestà apost.

Per tanto la Santità sua, di suo moto proprio, non per assentire ad alcuna dimanda, che intorno à ciò le sia stata fatta; ma di mera liberalità sua, e di certa scienza, vsando la pienezza della potestà apostolica, in virtù della presente.

2 Probibi-

2 Probibisce, determina, e ordina, che da mò innanti per lo auuenire

nire

nire in perpetuo, nessuna persona di qual si voglia stato grado, cõditione, sesso, & etade, etiandio ecclesiastica, ò in qualũque altro modo priuileggiata, talche nessuno si intenda eccettuato, possa mãdare, ò portare fuora di Bologna per se, ò per altri, direttamẽte, ò per indiretto, per qualunque causa, e sotto qual si voglia pretesto, ne ancho con la licenza de gli uffitiali della detta città, ne meno cõ la bolletta, quantità alcuna, bẽche picciola, d'orsogli di seta reale, netta à mano, ò siano fatti di sete, chiamate Romagnuole, ò frignanine, ouero, nostrane, cioè della detta città, ò di qualunque altra sorte di sete: ò siano i detti orsogli di sete cosi crude, come cotte, ò tinte, ò incannate, ò discannate, ò ordite. Ne parimente alcuna quantità, benche picciola, cosi di seta soda nostrana, come de filati à vn capo in Bologna, o in guendani, ò sù le rocchelle, nõ solo di sete nostrane; ma ancho di qualunque altra sorte di sete reali.

tione del portare, ò mandare fuora di Bolog. quãtità alcuna d'orsogli.

Item di sete sode nostrane, e reali.

Et similmente alcuna quantità di trame fatte in Bologna di sete reali, ò nette à mano, ò di tutto punto, di qual si voglia sorte di sete, ò siano crude, ò siano cotte, e tinte, discannate, ò incannate. Sotto pena in ciascuno delli casi sudetti, della perdita delle robbe, e de scudi cinquecento d'oro in oro, e dello essilio perpetuo dalla detta città di Bologna, e suo distretto, & anco della perpetua infamia. La qual pena si estende etiandio alli venditori, i quali scientemente venderanno de detti orsogli, e filati, e trame, e sete sode nostrane à persone, che leuino tal cose per portarle, ò mãdarle fuori di Bologna. Et se vi interuenirà mezano, ouero, Sensale, vuole sia tenuto questo tale à ricercare il compratore per saper, se egli si vuole seruire di tal mercantia dentro in Bologna, ò pure per mandarla fuori di Bologna, e se gli sarà risposto, che tal compra si fà per mandare la cosa fuori di Bologna, non possa intromettersi nella detta vendita; sotto la pena della priua-

Itẽ di trame fatte in Bolog. di qualunque sorte di sete.

Pena pecuniaria. & altre grauiss.

Estensione delle pene alli venditori.

Dichiaratione intorno alli Sensali.

 tione

tione del ſuo vffitio in perpetuo, e de ſcudi cento d'oro in oro, e dello eſſilio dalla detta città, e ſuo diſtretto per anni dieci continoui. Determinando, che procedere ſempre ſi poſſa alla eſſecutione delle dette pene, coſi pecuniarie, come dello eſſilio, contro i delinquenti, dopo il commeſſo delitto, ſe bene ancho non fuſſero trouati in fragranti crimine. Nelle quali pene pecuniarie, e della perdita delle robbe ipſo iure, incorrano i contrafacienti: & li tre quarti di eſſe ſiano applicati alla Camera; e l'altro quarto allo accuſatore, ouero, denuntiatore: il nome di cui per ogni modo ſarà tenuto ſecreto.

Modo di procedere contro i traſgreſſori.

Applicatione delle pene.

3 *Dichiaratione intorno alli conduttori delle ſete in Bologna.*

3 Dichiarando, che la preſente prohibitione, ordinatione, e pena debbia hauere luogo anchora contro quelli, che haueſſero condotte, ò voleſſero condurre tali ſete in Bologna ſolo per farle lauorare iui come di ſopra, con animo però di riportarſele ſubito con loro: I quali portatori ne ancho vuole ſiano iſcuſati dallo incorſo delle iſteſſe pene, à benche ne haueſſero hauuta licenza da monſignor Illuſtriſſimo Legato pro tempore di ſua Santità, ò della ſanta ſede, etiandio de latere, ouero, da altri ſuoi preſidenti in Bologna. La qual licenza, e la facoltà anchor di concederla ſolamente ſi intende riſerbata alla Santità ſua, ouero, a i ſommi Pontefici ſucceſſori ſuoi.

Riſerua delle licenze à ſua Santità.

4 *Dichiarationi cõtro li compratori delle dette ſete per portarle fuora di Bologna.*

4 Volendo anchora, e dichiarando, che chiunque ſcientemente venderà de detti filati, & orſogli, trame, ò ſete noſtrane, à perſone, che le comprino per portarle, ò mandarle fuori di Bologna ſenza licenza di ſua Santità, ouero, ſenza lo eſpreſſo conſentimento del corporale pro tempore della detta arte di ſeta della città predetta, e del Reggimento, ouero, Senato della città medeſima: i detti compratori, che ciò faranno, oltre le dette

pene

pene pecuniarie, e dello essilio, e della perdita delle robbe, ouero, della valuta loro, etiandio come indegni d'ogni benifitio della detta arte, siano, e si intendano subito fatto priui, cassi, & esclusi dall'vffitio, e dallo essercitio dell'arte medesima. E non possano dall'hora in poi, ne per se stessi, ne per altro, ò altri, ne ancho in compagnia d'altrui, ne ancho come Sensali, intromettersi nella detta arte. Et i loro nomi debbiano cancellarsi, & siano hauuti per cancellati della detta compagnia, e della matricola sua. in maniera, che per lo auenire mai piu non possano essere restituiti, ne reintegrati nella detta arte, ne meno nello essercitio di quella. *Specificatione delle pene.*

5 Non intendendosi però, che nella presente prohibitione si comprendano, ne possano hauersi per compresi gli organcini di tutto punto, e non netti a mano dalli maestri: ne parimente si prohibisce il nettagli alla cauiglia secondo il solito al modo antico, & il ridurgli alla sua perfettione, cotti, e tinti: i quali organcini da grã tempo in quà si sogliono mandare nelle parti della Francia, della Fiandra, e della Alemagna, e d'altre prouintie fuori della Italia. 5 *Eccettuatione degli orgãcini.*

Ne ancho si prohibiscono le sete da fregio, e da cuscire, e far frãgie, e fornimenti da vestimenti, le quali ordinariamente si comprano dalli Merciari. *Sete da fregio, da cuscire, e simili.*

6 Inoltre volendo, & ordinando, che chiunque venderà quantità alcuna di dette sete sode, ò lauorate in qual si voglia forma, da libre cinque in sù, debbia farla appesare alla staziera, ò bilancia della detta arte, pagando quello, che è solito, allo vffitiale della medesima arte, & iui fare scriuere la detta quantità dallo vffitiale predetto: sotto la pena de scudi venti cinque per ciascuna volta, d'applicarsi come di sopra. 6 *Appesare le sete da lib. V. in sù.* *Pena.*

7 Di più, che tutti quelli, i quali introdurranno sete sode reali orestiere in Bologna, per finirle in essa, e ridurle alla sua perfet- 7 *Appesare alcune le se*

 tione

te, che saranno portate in Bologna per finirle, e lauorarle. Pena.

tione, debbiano farle appesare, come di sopra, e farne tenere conto; affinche possa vedersi la entrata, e l'vscita di quelle, sotto la medesima pena de scudi venticinque d'applicarsi come di sopra.

8 Tener conto della entrata, e della vscita de gli orsogli, e trame.

8 Commandando anchora sotto le medesime pene, che dalli deputati nella detta città si debbia tenere conto della entrata, e della vscita de gli orsogli, e trame, crude, e cotte, e tinte; accioche quando sarà il bisogno, il tutto si possa far vedere à gli vffitiali della detta arte, ogni volta che vorranno.

9 Appesare le sete per far velami leuandole dalli Caldirani. Pena.

9 Et che tutti quelli, che faranno fare sete nostrane per ponerle in velami, ouero, per venderle, quando le riceueranno dalli Caldirani, le debbiano prima far appesare all'vffitiale dell'arte, pagando il solito, come di sopra, sotto la medesima pena de scudi vēti cinque.

10 Nō estraere sete sode nostrane lauorate in Bolog. se non con certi modi.

10 Prohibendo anchora, sotto le medesime pene pecuniarie, e perdita delle robbe, à qualunque persona, come di sopra, il portare, ò far portare fuora di Bologna alcuna quātità di seta soda nostrana doppia, fabricata nella detta città, fino à tanto che non sarà stata lauorata dalli Filatoglieri, e tinta dalli Tentori di essa.

11 Non introdursi in Bolog. sorte alcuna di drapperie forestiere. Pena.

11 Et che nō sia permesso ad alcuna persona, etiandio priuileggiata come di sopra, introdurre in Bologna sorte alcuna di drapperie forestiere: sotto pena della perdita di esse, e di vno scudo per braccio alla mesura di Bologna, di tal drapperie, d'applicarsi come di sopra.

12 Denuntiare le drap.

12 E se alcuno Mercāte si troui al presente hauere nella detta città qualche quantità di tal drapperie, forestiere, sia tenuto tal Mercāte fra giorni quattro dopo la publicatione della presente, à denuntiarle à gli vffitiali dell'arte della sera, e fare, che siano

bollate

bollate co'l bollo, ò sigillo della detta arte, & in quel caso sia in potere loro il venderle nella detta città: ritenendone però buono, e fedele conto, che possa essere veduto dalli detti vffitiali, & il qual debbia loro essere mostrato à tutte le sue voglie: sotto le pene pecuniarie, e della perdita delle robbe, d'applicarsi, come è detto.

Forest. al presente essisteti in Bolog. far le bollare. Pena.

13 Ne sendo buona cosa il priuare totalmẽte la detta città dell'opera delle drapperie di quella bellezza, e qualità, come sono le forestiere; si cõcede alli Mercãti della detta arte, & ad altri in Bologna, facoltà di fabricare, e far fabricare ogni, & qualunque sorte di drapperia alla foggia delle forestiere tutte di seta; alle quali possano, e debbiano far fare i viuagni d'ogni sorte colore à piacer loro, eccetto il verde, così scuro, come chiaro, e senza oro. Rimanendo però sempre fermo il bello, e buon modo di lauorare le drapperie alla nostrana, al modo antico, e secondo che dispõgono gli statuti dell'arte: à cui si facciano i uiuagni verdi cõ l'oro: eccettuando le drapperie verdi, à cui si facciano i uiuagni rossi cõ l'oro. Con questo però, che tutti i drappi, ouero, tele predette fatte alla foggia delle forestiere, si debbiano denuntiare alla detta arte, & iui farle bollare, pagando il solito, e dando in nota, e palesando à gli vffitiali dell'arte il nome, e cognome, & il luogo dell'habitatione del Tessitore; acciochè i detti vffitiali pro tempore possano andarlo à trouare, e vedere tali opere: quali poi si debbiano vendere secondo la qualità, e peso loro, come si costuma.

13 Concessione alli mercãti di Bolog. di far le drap. alla foggia delle forestiere. qualità de viuagni drap. alla nostrana. qualità de viuagni.

Denũtiare tal drapp. e farle bollare. Palesare il Tessitore.

14 Appresso si cõmanda, sotto le medesime pene à qualunque Tintore da sete nella detta città, che senza la espressa licenza in iscritto del Rettore, ò Massaro della detta arte, nõ debbiano in alcuno modo, sotto qual si voglia pretesto, tingere orsogli, ò trame à persona alcuna, che non esserciti publicamente l'arte predet

14 Delli Tintori sopra gli orsogli, ò trame.

 ta della

ta della seta in Bologna, anchorche tali orsogli, e trame si fussero fabricate fuora di Bologna, & iui di poi portate. E ciò sotto la pena de scudi ducento d'oro in oro per ciascheduna volta che sarà contrafatto, da incorrersi, e d'applicarsi, come è detto: e della priuatione dello essercitio della detta arte, e della compagnia di essa, se in quella fusse matricolato, per modo tale, che mai piu per lo auenire lo stesso contraueniente non possa ingerirsi nella tintoria, ne meno in altro membro dell'arte della seta.

Pena.

15 *Non ponere in orsogli, ò trame, & organcini, sete nostrane.*

15 Oltre di ciò si prohibisce à qualunque persona, talmente, che niuno ardisca ponere in orsogli, ò trama, ne in qual si voglia lauoriero dell'opera tinta, comprendẽdoui anchora gli organcini, parte alcuna di detta seta nostrana: ma che tutta la detta seta nostrana sia riserbata per seruirsene, e dispensarla nell'opera de velami: sotto la pena della perdita della seta; e de scudi due simili per libra, da incorrersi, e d'applicarsi, come di sopra.

Pena:

16 *Riserua alla compagnia dell'arte del ponere sete nostrane in orsogli, e trame.*

16 Riserbando nõdimeno facoltà al corporale, & à gli vffitiali della detta arte, legitimamente congregati, con questo, che prima per via di pollizze, che esprimano la cagione della chiamata, siano cõuocati à coadunarsi insieme, e posto tra essi, e gli huomini della compagnia il partito sufficiente, e quello ottenuto à faue bianche, per li due terzi, facoltà (dico) di dare licenza, che i particolari Mercanti della detta arte, possano ponere di dette sete nostrane in orsogli, e trame, massimamente allhora, & in quei casi, ne quali il detto corporale, & vffitiali vedessero essere buona cosa ciò fare per commodo, e vtilità della republica per la gran copia delle sete, che in quel tempo vi fosse, e per le poche facende de i Mercanti intorno all'opera bianca.

17 *Nõ poner sete nostra*

17 Con questa dichiaratione anchora, che nella medesima pena della perdita delle sete, e de scudi due, debbiano incorrere tutti

quelli

quelli, che fuori della detta opera bianca porranno quantità alcuna di sete nostrane in orsogli, trame, & organcini, salvo che ne i sopradetti casi. ne fuori dell'opera bianca in orsogli, & altri.

18 Volendo parimente, che niuno possa ponere le sete nostrane basse in opere di drapperie, senza licenza de gli vffitiali sopradetti pro tempore. 18 Delle sete nostrane basse.

19 Et che nessuno ardisca sotto qual si voglia pretesto ponere in velami, ne in orditura, ne in tessitura sete foresitiere: sotto pena della perdita della seta, ouero, de i velami, e de scudi due per ciascuna libra, e di piu per la prima volta de scudi cento d'oro, d'applicarsi, come è detto. La seconda volta poi siano priui, e per tali siano tenuti, della detta compagnia, se in essa saranno matricolati: ne possano mai piu questi tali, ne da se soli, ne in compagnia d'altri, essercitare la predetta arte de velami. Il che però non habbia luogo, ne si estenda à quella sorte de veli, che al presente si chiamano Formichini, lessini, quadretti, bastoncini, criuelletti, toche lame con oro, & argento, & ogni altra sorte de veli, fatti di sete leuenti, adoperandosi però in quel termine, nel qual propriamente vengono dal telaro, senza mandarli ad altri facitori, o farli acconciare in altro modo. Non intendendo però di prohibire il dare la salda in certe sorti de criuelletti: anzi concedendo, che tai veli eccettuati si possano fabricare di seta forestiera, bianca di sua natura, e non di colore giallo, essendo cruda, che però sia filata sù le rocchelle da tinta, e non altramente, ne in altro modo. Et che in ogni sorte de viuagni, e genelle si possa mettere ogni sorte di sete. 19 Non ponere sete forestiere in velami. Pena. Dichiaratione intorno à certi veli. Del dare la salda. Veli eccettuati di seta forest. bianca. Viuagni, e genelle.

20 Et à questo fine si prohibisce à tutti i Filatoglieri di Bologna il filare le sete forestiere biãche, e gialle sù le rocchelle da velami in nome, & ad instanza di qual si voglia persona: & il cãbiare 20 De Filatoglieri circa le sete forestiere.

le sete,

Pena. le sete, che gli saranno date à lauorare, sotto pena di furto, e de scudi venti cinque, d'applicarsi come di sopra.

21 Tenere cõto delle sete inscrito. 21 Per venire poi in chiarezza, se la seta posta ne i velami da qual si voglia persona, sia nostrana, ò forestiera, per trouare la verità di ciò, si commanda à tutti quelli, che fanno l'opera bianca, ò la fanno fare, che per l'auenire debbiano scriuere, ò fare scriuere fedelmente, e giornalmente tutte le sete, che compreranno pro tempore; scriuendo la quantità, e da chi le hauerãno comperate, e sotto qual nome, ò di nostrane, ò di forestiere.

Delli Sensali venditori. E caso che alcuno Sensale, ò altro mezano fusse vẽditore di tal sete senza li padroni di esse: non si possa comperare da questo tale se egli non notificherà al compratore il nome del padrone venditore. E altramente facendosi, si debbia presumere contro de loro il delitto, di cui si dubitasse. I quali libri, doue tal conto si terrà, Appresentare i libri de conti. ad ogni simplice volontà, e richiesta de gli vffitiali dell'arte della seta si debbiano appresentare dalli padroni de essi, à questo effetto sopradetto; Pena. sotto pena de scudi cento d'applicarsi come di sopra.

22 Non vendere seta forest. per nostrana. 22 Et acciochè nessuno venga ingãnato nel cõprare sete per far velami, si prohibisce ad ogni persona di qual si voglia conditione, che venderà seta in alcun modo, ò co'l mezo de Sensali, ò senza che nõ ardiscano, ne presumano vẽdere seta forestiera sotto nome di nostrana, anchor che ella fusse piegata al modo nostrano; sotto pena di essere condannati come falsarij, e della perdita delle robbe ad arbitrio de i Superiori in Bologna. Pena. Commandando alli Delli Sensali. Sensali, & altri mezani, che non debbiano mettere in vendita sete forestiere per nome di nostrane; ma debbiano fedelmente fare l'vffitio loro, e dire veramente sotto buona fede quello, che ne sanno: e doue hauessero dubbio, debbiano interrogarne il venditore,

e riferire

e riferire poi al compratore ciò, che ne haueranno inteso sincera- Sensali obli
mente. e seguitandone la vendita, siano tenuti i detti Sensali, ò me gati à far
zani farne scrittura ne i loro libretti, notando la seta venduta, memoria
e la qualità di essa, secondo la forma de gli statuti del Foro de delle sete vendute. Pene.
Mercanti, sotto la pena in essi contenuta.

23 E perche si è trouato, che alcuni Mercanti cercãdo vendere 23 Prohibitione del
una cosa per un'altra, hanno piegate le sete forestiere alla foggia piegare le
nostrana, e le hanno vendute per nostrane. Perciò per ouuiare sete forest.
à queste fraudi, si prohibisce, che alcuno sotto suo nome, ò d'al- alla nostrana.
tri, ouero, per utile proprio, ò d'altri, non ardisca piegare le sete
forestiere alla foggia, & al modo delle nostrane. E se alcuno Pena.
contrafarà à tal prohibitione, sia come falsario publicamente fru-
stato, e sia priuato di tal sete: le quali si debbiano applicare come
di sopra, à danno del padrone, come che consapeuole di tale pie-
gatura. E di più sia mandato in essilio per cinque anni fuora del-
la città, e distretto di Bologna.

24 Dipoi perche una delle principali cose, che debbiano seruire 24 Del trar la
al fabricare velami buoni, e belli, e cosi mantenere il credito, an- seta p fare velami.
ticamente acquistato appresso i forestieri dalli Mercanti di Bolo-
gna, con riputatione, e utile grande della detta città, e del popo-
lo di essa, è che la seta da far velami sia tratta dalli Caldirani se-
condo il vero, e antico buon modo, nelle caldare di piombo con le
mani delle maestre, perite nell'arte; la qual cosa non si può
conseguire da quelli Caldirani, che le traggono con li pozzet-
ti, ouero, caldare di ramo. Pertanto per prouedere à questi
abusi, da pochi anni in quà introdotti da alcuni, si prohibisce
affatto à qual si voglia Caldirano il trar seta cõ l'uso de detti poz- Prohibitione delli
zetti, ò caldare di ramo: ma si debbia trar al solito antico modo so- pozzetti.
pradetto. Et che non vi si debbiano in alcun modo mettere, oue-

Eccettuatione de certi folicelli. Pena.

ro, mescolare folicelli doppij, ne folicelli reali ammacchiati, ne anchò cantarelli: quali si ordina si debbiano trar separatamente dalle sete gioianti: sotto pena de scudi cinquãta d'oro, e della priuatione dell'arte, e di essere cassi dallo essercitio del trar la seta, à cui non possano mai piu essere rimessi, ne reintegrati.

25 *Prohibitione del portare i Bologna sete lauorate in orsogli, ò trame, ò simili. Pena.*

25 Et che nessuna persona cosi terriera, come del contà di Bologna, ò forestiera, sotto qual si voglia pretesto ardisca portare, ò far portare d'altronde nella detta città sete lauorate in orsogli, ò trame, terzarole, filati, ne di alcuna altra sorte, cosi crude, come cotte, sotto pena della perdita de dette sete, e de scudi due per libra d'applicarsi come di sopra. Dichiarando, che quelli Filatoglieri, i quali in alcuna maniera scientemente lauoreranno sete contro il tenore delle presenti prouisioni, incorrano nella pena de scudi venti cinque d'oro per ogni volta, che contrafaranno, & ancho dello essilio per anni cinque dalla città, e distretto di Bologna: che cosi vuole, & espressamente commanda sua Santità siano puniti, e multati. 26 Le quali pene si estẽdono anchora alle persone delli Sensali, che non osserueranno le cose à loro imposte, come di sopra: & oltre di questo anchora, che in perpetuo siano priui, e cosi si intendano, dello essercitio loro: e non possano mai piu esserui rimessi, ne reintegrati.

Dichiaratione per conto de Filatoglieri. Pena.

26 *Estensione delle pene alli Sensali.*

27 *Prohibitione alli doganieri, e gabellieri intorno alla estrattione delle sete. Pena.*

27 Per compimẽto poi, e per maggiore osseruanza delli presenti ordini, si cõmanda à tutti li Doganieri, Gabellieri, & altri vffitiali deputati à fare le bollette alla Gabella grossa della detta città, cosi alli moderni, come alli successori, che non ardiscano per se stessi, ne per li suoi ministri fare alcune bollette, ouero, licenze à qual si voglia persona per estrahere di Bologna quantità alcuna, benche picciola, di seta, come di sopra prohibita di essere estratta: sotto pena de scudi cinquecento d'oro in oro, subito

atto da incorrersi, e da essiggersi senza alcuna remissione, e d'applicarsi, come di sopra.

28 Aggiungendosi, che chiunque trasgressore nelle cose di sopra prohibite, determinate, cõmandate, ordinate, e vietate, non hauendo il modo di pagare la pena pecuniaria, come di sopra distintamẽte prescritta, debbia essere punito corporalmẽte, ò per lo intero ò per lo supplimento con seuerità. Le quali pene, hauẽdosi riguardo alla qualità del fatto, e della contrauentione, & alle circonstãze, si possano, secondo lo arbitrio del giudice, aumentare, e così aumentate pagare si debbiano.

28 Commutatione delle pene pecuniarie in corporali.

29 Dando perciò la Sãtità sua espressa cõmissione allo Illustriss. e Reuerendiss. Monsig. Alessandro del tit. di S. Lorẽzo in Damaso diacono Card. Montalto, della S. R. Chiesa Vicecancelliero, moderno, & à quello, che succederà dopo lui, Legato de latere, Vicelegato, Gouernatore, Podestà, e Presidẽte al gouerno della città di Bologna, & à qualũque altri giudici, e giudicãti, & à i loro luogotenenti, & ad altre persone, à cui appartiene il fatto, ouero, appartenirà per lo auenire in qual si voglia modo, che inuiolabilmente, e realmente cõ effetto facciano osseruare gli ordini, le prohibitioni, le determinationi, e capitoli sopradetti, sotto le pene in quelli contenute. E debbiano riuocare affatto, cassare, & annullare le licẽze, ouero, concessioni, se troueranno alcune in cõtrario essere state concedute: in maniera che per lo innanzi nõ ne possano cõcedere se nõ nel modo, e forma sopradetti, e quelle che altramẽte faranno, ò sono concedute, si reputino surrettitie per la presuntione chiamata iuris, & de iure: ne giouino in alcũ modo à quei tali, che le hauessero ottenute, e per niẽte possano iscusarsi dalle pene sopradette: come così la Sãtità sua sino d'adesso le licẽze, e cõcessioni così à quest'hora date, come quelle, che per lo auenire si dessero cõtro il tenore, e la

29 Deputatione delli essecutori, e Commissarij.

Riuocare le licenze date cõtro il tenore delle presenti.

Presuntione iuris, et de iure circa la surrettione.

forma

Riuocatione delle licenze. forma delle presenti ordinationi, reuoca, cassa, e gli leua ogni uigore; non uolendo, che possano conseguire, ne operare effetto alcuno.

30 Reiettione delle eccettioni contro le presenti. 30 Ne ancho uolēdo, che le presenti ordinationi, & la ispeditione sopra esse delle lettere apostoliche mai p alcun tempo possano essere notate del uitio della surrettione, ouero, obrettione, ouero, di nullità, ouero, della intētione di S. S. ouero di qual altro mācamēto si uoglia: ne meno che possino esser impugnate, ouero riuocate. Ma che sempre, & in perpetuo queste tali ordinationi, prohibitioni, determinationi, e capitoli habbiano ad essere, e siano ualidi, & efficaci: e sotto le pene in essi contenute debbiano da tutti inuiolabilmēte essere osseruati.

31 Dichiaratione, che si debbia giudicare come di sopra. 31 E cosi finalmente, e non in altra maniera per qualunque della detta città Legati, Vicelegati, & altri giudici, ordinarij, e cōmissarij moderni, e che vi succederanno, spogliandoli di ogni facoltà, e auttorità di altramēte giudicare, e interpretare, si debbia giudicare, e definire. Dichiarādo nullo, e vano tutto quello, che

Decreto irritante. altramēte per qualunque persona di qual si uoglia auttorità, ignorāte, ò scientemente intorno ciò sarà attentato.

32 Clausule derogatorie. 32 Non ostanti le cose premesse, ne meno le costitutioni, & ordinationi apostoliche, ne meno gli statuti, etiandio co'l giuramēto, cō la confirmatione apostolica, ouero, cō qual altra si uoglia fermezza stabiliti, e parimēte le consuetudini, & ancho le facoltà à qualunque Legati, Vicelegati, Giudici, e Gouernatori, & à qual si uoglia altri superiori, e psone: i priuileggi anchora, gli indulti, e le lettere apostoliche, sotto qualūque tenore, e forma, e cō qual si voglia clausule, in cōtrario per ogni modo disponenti, cōcedute, confermate, e rinouate, e che da mò innanti si concederāno, si cōfermeranno, e si rinoueranno: à tutte le qual cose, & à ciascuna di esse, anchor che di qlle, e de i loro interi tenori spetiale, specifica espssa,

&

& indiuidua mētione, & a parola per parola, nō gia per le clausule generali della medesima importāza, ouero, qual si voglia espressione serua re si douesse, ouero, qualche altra esquisita forma in q̄sto caso hauesse à tenersi: i tenori di tutte le qual cose ne piu, ne meno come se di parola in parola qui fussero registrati, e specificati, si habbiano p̱ piena, e sufficiēte mente in questo luogo registrati, & espressi; rimanendo però quelli per altro nella sua forza, e vigore; per questa sol volta la Santità sua in virtù delle presenti, spetial, & espressamēte, di suo moto proprio come è detto, di certa scienza, e con la pienezza della potestà apostolica, deroga, come fà anchora à tutte le altre cose contrarie.

33 E vuole, che alle copie delle sue lettere sopra ciò espedite, ouero, alli transonti di esse, etiandio in istāpa, sottoscritti di mano di vno notaio publico, e sigillati, cō'l sigillo della detta arte della seta; si debbia dare in tutti i modi quella indubitata fede, cosi in giuditio, come fuori di esso, la quale si darebbe alle lettere istesse originali, se fussero appresentate, ouero, mostrate. 33 Dare fede alli transoti, e copie etiam stāpate.

34 A niuno adūque per alcun modo vuole sua Sātità sia permesso il fare oltraggio, ouero, cō temerario ardire cōtrauenire alla carta delle presenti sue p̱hibitioni, statuti, ordinationi, capitoli distinti, volōtà, dichiarationi, decreti, riuocationi, cōmissioni, & estensione. Se poi qualchuno hauerà ardimēto di farne proua, sappia q̄l tale di douere incorrere nella disgratia di Dio onnipotēte, e delli suoi B. apost. S. Pietro, e S. Paulo. 34 Che non si faccia oltraggio al le presenti lettere.

35 Si come di tutte le sopradette cose constano lettere patenti in vna mēbrana grādissima, ispedite, e date in Roma à Mōte cauallo l'anno della incarnatione del Saluatore nostro 1589. alli 5. del mese di Settēbre l'anno quinto del Pōt. di sua beat. cioè del sopradetto Sātiss. S. N. Papa Sisto V. Alle quali lettere è attacato il bollo di piōbo cō il cordone di color giallo, e rosso, secōdo il costume della corte Romana, e sopra la piega è tale sottoscrittione. A. de Pirotis. e piu, I. Leonardus, sotto la piega poi. I. Zianus. B. Buisson. I. Mercado. H. Victorius. P. Grassus. L. Duccius pro magistris. Ios. Ferrerius. P. Macchiauellus. G. Boncompagnus. 35 Data delle lettere.

36 Essēdosene cauata la p̄sēte copia, tradotta volgare, per poterla publicare, accioche sia piu facilmēte, e meglio intesa da ciascuno. Intēdendo però sempre, che si habbia in ogni caso la relatione alle lettere latine orig. sopdette: dal cui sentimēto nō si parte in modo alcuno la nostra traduttione; perche si è atteso à corrisponderui fedelmente in tutte le parti: e tuttauia à quelle si potrà riccorrere, in euēto che vi si scorgesse qualche mancamento. 36 Della traduttione.

BREVE

BREVE SOMMARIO DELLE COSE CONTENVTE NELLA preſente ordinatione, e prouiſione, che potrà ſeruire à guiſa di Indice, per commodità de i leggenti.

Numeri.

IL FINE.

25

coll. comp.

